

Esecuzione forzata – precetto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017

Indicazione del titolo esecutivo - Omissione - Nullità del precetto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (Nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017